



AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
38	03-05-2020

OGGETTO:	ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA NELL'INTERO BACINO DI BRESCIA (LOTTI I, II E III-VALLE CAMONICA E AREA URBANA DI BRESCIA) A SEGUITO DELL'ATTIVAZIONE DELLA COSIDDETTA "FASE 2" DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA DIFFUSIONE DI COVID-19, DAL 4 MAGGIO 2020.
-----------------	--

Il Direttore

Ing. Alberto Croce

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4.04.2012 “Disciplina dei trasporti”;
- il Decreto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23.09.2013, con il quale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della sopra menzionata legge regionale n. 6/2012, è stata costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, denominata ai sensi dell’art.1, comma 3, dello Statuto “Agenzia del TPL di Brescia”;
- l’Accordo tra il Comune e la Provincia di Brescia relativamente al finanziamento ed al funzionamento dell’Agenzia, approvato dai due Enti rispettivamente con Deliberazione della Giunta Comunale n. 819 del 30.12.2014 e con Decreto Presidenziale n. 139 del 30.12.2014;
- l’Accordo tra la Provincia ed il Comune Brescia, approvato rispettivamente con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 426/2015 e analoga Delibera di Giunta del Comune Brescia, n. 820/29.12.2015 che aggiorna l’Accordo suddetto;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 1 del 30.09.2014 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia e successivi rinnovi;

CONSIDERATO che lo svolgimento dei servizi di TPL definiti nei Contratti di Servizio in oggetto deve avvenire nei limiti delle risorse economiche che sono rese disponibili all’Agenzia e rispettando i principi generali che presiedono all’utilizzo di risorse pubbliche;

PRESO ATTO che, a seguito dell’emergenza connessa alla situazione epidemiologica da diffusione del COVID-19, sono stati emanati da parte delle Autorità competenti una serie di provvedimenti tra i quali sono espressamente richiamati:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge n.6 del 23.02.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13 e successivamente abrogato ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis e dell’art. 4;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020 recante le misure urgenti di contenimento previste dall’art. 1 del sopra citato D.L. (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020);

- la Disposizione del 23.02.2020 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia relativa al territorio regionale esterno all'area dei comuni di cui all'Allegato 1 del DPCM sopra citato, con la quale si sospendono, fra le altre, tutte le attività scolastiche e di formazione superiore di ogni ordine e grado fino a domenica 1° marzo 2020 (punto d), art.1);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 mediante il quale sono state individuate ulteriori *misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle provincie* in cui la diffusione del virus COVID-19 è stata più rapida (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 mediante il quale sono state estese le *misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19* (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 di aggiornamento delle *misure urgenti di contenimento del contagio dal virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale* (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recanti "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale*" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020);
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 e del 22 marzo 2020 che prevedono ulteriori restrizioni alle tipologie di attività non soggette a totale chiusura ed unificano i termini di validità delle restrizioni fino al 3 aprile 2020 (pubblicati rispettivamente in Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 che prevede la proroga fino al 13 aprile 2020 dei termini di validità delle restrizioni alla mobilità e alla circolazione emanate con i precedenti Decreti sopra richiamati, ove non parzialmente abrogati (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che prevede la proroga fino al 3 maggio 2020 dei termini di validità delle restrizioni alla mobilità e alla circolazione emanate con i precedenti Decreti sopra richiamati, ove non parzialmente abrogati (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020);

PRESO ATTO, altresì, che:

- in data 26 aprile 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'avvio della

cosiddetta "FASE 2" dell'emergenza epidemiologica in oggetto ha promulgato con apposito Decreto una ampia serie di disposizioni di ordine generale per tutta la popolazione, aventi **validità a partire dal 4 maggio** (e con efficacia fino al 17 maggio 2020), oltre che di ordine specifico per tutto il sistema del trasporto pubblico;

- il citato **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con riferimento all'articolo 1, c.1, lettera ff) (pag.8), nonché all'articolo 7 "Misure in materia di trasporto di linea", all'Allegato 8 (per quanto si riferisce al settore del TPL stradale) e all'Allegato 9 (nel quale, tra l'altro, vengono fornite "Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico"), dispone specifiche misure relativamente ai servizi di trasporto pubblico;

- l'articolo 1, c.1, lettera k) del suddetto DPCM 28.04.2020 **conferma la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado**, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 538 del 30.04.2020 "Ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore del trasporto passeggeri" che prevede all'articolo 1, con riferimento alla programmazione del settore del Trasporto pubblico regionale e locale lombardo la ripresa ordinaria del servizio, così articolata:

- . punto a) relativo ai servizi urbani auto-filo-tramviari: orario feriale invernale con eventuale riduzione delle corse di rinforzo scolastico;
- . punto c) relativo ai servizi interurbani su autobus: orario feriale invernale non scolastico

CONSIDERATO che:

a) con riguardo alla programmazione stabilita nell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n.538/30.04.2020 **è previsto che essa venga resa fino al 31 agosto 2020**, "salvo adattamenti che si rendessero puntualmente necessari durante il periodo descritto a seguito del monitoraggio dei flussi dei passeggeri e salvo la programmazione del periodo estivo, che sarà definita in base alle eventuali successive disposizioni relative alle possibilità di spostamento";

b) il **raggiungimento dei volumi di servizio** indicati **potrà avvenire progressivamente** in relazione alle differenti tipologie di trasporto e di bacini di mobilità **entro il 31 maggio 2020**.

TENUTO CONTO che la citata ordinanza stabilisce che:

- la modulazione dei programmi di esercizio sia approvata dai rispettivi enti regolatori del servizio secondo le modalità previste dalle norme e dalle disposizioni contrattuali;
- le misure indicate hanno durata dal 4 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020 compreso, salvo cessazione anticipata per effetto di successivi provvedimenti;
- sono abrogate le precedenti Ordinanze regionali n. 509/13.03.2020 e n. 510/18.03.2020.

RICHIAMATA la **Determinazione del Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia n. 32 del 3.04.2020**, con la quale si stabilivano e autorizzavano i nuovi livelli di offerta dei servizi di TPL per tutte le Aziende che operano servizi di TPL su gomma nel bacino di competenza;

VALUTATO necessario che vengano adottate adeguate misure di potenziamento dell’offerta attualmente in essere in termini di programmazione dei servizi atte a evitare, specie durante le fasce orarie interessate dagli *spostamenti sistematici* per motivi di lavoro:

- concentrazioni di flussi di passeggeri in misura eccessiva rispetto alla limitata disponibilità di offerta a bordo mezzi derivante dalle misure di distanziamento sociale prescritte;
- fenomeni di accumulo alle fermate e nei punti di accesso e quindi minimizzare le possibilità di assembramento, specie nei nodi di interscambio

CONSIDERATO che il sistema di trasporto pubblico deve poter garantire gli spostamenti delle persone correlati alle attività di produzione dei servizi ammesse a far data dal 4 maggio 2020 dal DPCM 26.04.2020 e che gli spostamenti con i mezzi pubblici devono essere svolti in condizioni sanitarie di sicurezza, mantenendo la prevista distanza interpersonale a bordo, garantendo altresì l’effettuazione degli interventi di sanificazione dei mezzi, secondo le indicazioni e modalità previste nei Decreti citati in premessa e, più in particolare, secondo quanto **disposto nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 538/30.04.2020 del Presidente della Regione Lombardia** in materia di protezioni individuali dei passeggeri e di capacità dei mezzi che effettuano servizio pubblico di linea;

CONSIDERATO opportuno stabilire il livello di offerta e la conseguente programmazione attenendosi ai principi enunciati alla lettera ff), c. 1, art. 1 del DPCM 26.04.2020 secondo i quali la programmazione va stabilita “sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti”

PRECISATO che le percorrenze autorizzate con il presente Atto saranno inserite nelle periodiche rendicontazioni previste contrattualmente e saranno conteggiate in sede consuntivazione del servizio;

RICHIAMATI inoltre l’art. 3, comma 1, lettera e) del DPCM 1° marzo 2020 e l’art. 2, comma h) del DPCM 4 marzo 2020, nei quali si prevede che le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottino interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

VISTI:

- l’art. 13, comma 5 dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore;
- il Decreto Legislativo 50/2016;
- il Decreto Legislativo 267/2000;
- il Decreto Presidente della Repubblica n. 753/80;
- la Legge n. 151 del 10 aprile 1981;
- il Decreto Legislativo n. 422/97;
- il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale Lombardia n. 6 del 4 aprile 2012 e s.m.i.;
- la Legge Regionale Lombardia n. 19 dell’8 luglio 2015.

RICHIAMATI altresì:

- i Contratti di Servizio e le Concessioni vigenti per tutte le linee di Trasporto Pubblico Locale Extraurbano del Bacino di Brescia;
- i relativi Atti Dirigenziali della Provincia di Brescia di proroga fino al 30.06.2016, n. 8976/2015 e n. 8977/2015 del 30 dicembre 2015;
- la Determinazione Dirigenziale n.66 del 30.12.2016 dell'Agazia del TPL di Brescia, di proroga dei Contratti di Servizio e delle Concessioni (esclusa SAB Autoservizi s.r.l.) fino al 31.12.2017;
- la Determinazione Dirigenziale n.111 del 29.12.2017 dell'Agazia del TPL di Brescia di prosecuzione dei Contratti di Servizio e delle Concessioni fino al 31.01.2018;
- la Determinazione Dirigenziale n.3 del 31.01.2018 dell'Agazia del TPL di Brescia di prosecuzione dei Contratti di Servizio e delle Concessioni fino al 30.06.2019;
- le Determinazioni Dirigenziali n. 63 del 31.01.2019 e n. 108 del 16.10.2019 dell'Agazia del TPL di Brescia di prosecuzione dei Contratti di Servizio e delle Concessioni fino al 30.06.2020;
- la Determinazione Dirigenziale del Comune di Brescia del 21.6.2004, PG n.1798/27034 relativa al Contratto (Rep. n. 459, datato 30.6.2004) che disciplina l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nell'area urbana di Brescia all'A.T.I. tra Brescia Trasporti S.p.A., SIA S.p.A. e AGI S.p.A.;
- la Delibera di Giunta del Comune di Brescia n. 168 del 25.03.2020 che ha formalizzato all'Agazia del TPL di Brescia il subentro nel sopracitato Contratto di servizio di trasporto pubblico locale su gomma dell'area urbana di Brescia nonché la contestuale approvazione dell'"*Accordo trilaterale*" tra le Parti che aggiorna alcuni elementi del Contratto stesso, già approvato per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione dell'Agazia con Delibera n.4/6.03.2020;

RECEPITE le comunicazioni delle Aziende:

- SAB n. 1618 ESE/SR del 28.04.2020 - Prot. entrata n. 893/29.04.2020;
- Brescia Trasporti ND del 29.04.2020 - Prot. entrata n. 896/29.04.2020 e successive integrazioni pervenute con separate mail;
- SIA 926/DE del 29.04.2020 - Prot. entrata n. 899/29.04.2020;
- FNMA - Prot. entrata n. 909/30.04.2020;

- GELMI - Prot. entrata n. 910/30.04.2020,

con le quali le suddette Aziende comunicavano formalmente all'Agenzia le variazioni di programmazione al servizio che, congiuntamente, si è concordato di introdurre dal 4 maggio 2020;

DETERMINA

1. di **confermare - a partire dal giorno 4 maggio 2020** - l'autorizzazione all'applicazione della programmazione definita nella Determina Dirigenziale n. 32/3.04.2020, separatamente per i servizi urbani e interurbani su gomma, che costituisce il riferimento per lo svolgimento dei *servizi di base*, ai quali si **dovranno aggiungere i potenziamenti di corse già individuati e concordati con le Aziende Affidatarie in determinate fasce orarie e/o su specifiche linee**, secondo gli allegati programmi (in atti, i cui riferimenti formali sono stati citati in premessa e **che si intendono qui espressamente autorizzati**) od anche che si dovranno predisporre secondo la necessità, in esecuzione di quanto indicato al punto c) delle successive disposizioni.

Ciò, in ottemperanza a quanto previsto nella sopra citata Ordinanza 538/2020 del Presidente della Regione Lombardia, che stabilisce che *"qualora il livello di offerta esercito non sia idoneo a soddisfare la domanda di trasporto in condizioni di sicurezza, il gestore deve provvedere al potenziamento puntuale del servizio prevedendo l'aumento della capacità del mezzo utilizzato, (...), ovvero aggiungendo corse di rinforzo o aumentando la frequenza complessiva del servizio"*;

In particolare, viene autorizzata:

- per il servizio INTERURBANO di tutti gli ambiti (Lotto I, Lotto II e linee operate in Concessione-Valle Camonica), **la periodicità prevista nel periodo feriale estivo di agosto oltre alla reintroduzione di alcune corse** (precedentemente soppresse) su specifici itinerari;
- per il servizio URBANO e di AREA URBANA su gomma di Brescia **la periodicità prevista nel periodo invernale festivo con adozione di potenziamenti nelle fasce orarie di maggiore frequentazione**;

disponendone con successivi provvedimenti l'allineamento progressivo alla programmazione prevista nell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 30.04.2020 entro il 31 maggio 2020, per tutti gli ambiti (urbani ed extraurbani) appartenenti al Bacino di mobilità di Brescia.

2. che, in ottemperanza a quanto normato dall'art. 7 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, (...) *le attività di trasporto pubblico di linea terrestre (...) sono espletate anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo Condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 8 del DPCM 26.04.2020), nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 (Allegato 9 del DPCM 26.04.2020)*;

3. che tutte le aziende titolari dei Contratti di Servizio e delle Concessioni per il trasporto

pubblico del Bacino di Mobilità di Brescia informino tempestivamente e adeguatamente l'utenza circa le variazioni di programmazione del servizio e di orario determinate a mezzo del presente Atto;

A tutte le Aziende operanti nel bacino di Brescia, Affidatarie o Concessionarie di servizi di TPL o autorizzate a svolgere servizi finalizzati

È FATTO OBBLIGO

- di contrassegnare i posti a sedere a bordo dei mezzi inibiti all'utilizzo dell'utenza, **regolando la capacità massima ammissibile in funzione della tipologia di mezzo** (al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale a bordo mezzo) che deve intendersi di norma limitata al 50% dei posti seduti più il 15% dei posti in piedi (come indicati dalla carta di circolazione);
- di fornire le opportune istruzioni alla clientela sulle modalità di salita e discesa dai mezzi come indicate nell'Ordinanza regionale n. 538/2020;
- attivare una presenza di personale incaricato presso le fermate per coadiuvare la clientela ad attenersi alle disposizioni stabilite dalle Autorità sanitarie e dall'Ordinanza n.538/2020 del Presidente di Regione Lombardia, con specifico riferimento all'utilizzo dei dispositivi di protezione e, in particolare, ad indossare correttamente le mascherine.

DISPONE inoltre che

- a) tutti gli Operatori continuino l'attività di segnalazione già in corso verso gli Uffici dell'Agenzia per individuare preventivamente l'esigenza di rimodulazioni del servizio derivanti dalla necessità di garantire il servizio su quelle relazioni che interessano siti produttivi di particolare rilevanza o dove si prevedano in particolari fasce orarie e in specifici punti della rete possibili concentrazioni di flussi di utenti;
- b) monitorino l'afflusso dei viaggiatori - in particolare nei nodi di interscambio e nei punti di fermata tradizionalmente noti per la loro importanza - vigilando in modo che qualora sia necessario vengano **tempestivamente predisposti servizi di rinforzo** (corse bis);
- c) i **detti Operatori abbiano facoltà di attuare in via autonoma le variazioni opportune di servizio**, intendendosi che tali variazioni **vengono autorizzate dall'Agenzia in via preventiva** e troveranno definitivo e formale recepimento per la consuntivazione a fini contrattuali a seguito di puntuale rendicontazione da effettuare su base quindicinale;

d) il personale aziendale addetto alla guida, in caso di situazioni anomale dovute ad affollamento o in cui si determinino irregolarità o difficoltà a garantire il rispetto delle modalità di utilizzo dei mezzi, provveda a contattare tempestivamente la rispettiva Centrale Operativa aziendale, anche al fine che quest'ultima, in presenza di situazioni più critiche, attivi la eventuale richiesta di intervento della Polizia Locale del luogo o di effettuare la segnalazione alla Prefettura di Brescia;

e) le aziende abbiano facoltà di effettuare il controllo dei titoli di viaggio e che questo venga svolto da parte degli addetti preposti opportunamente dotati delle apposite protezioni.

AVVERTE e INFORMA altresì che:

- le **disposizioni di cui sopra sono adottate con riserva di ulteriori modifiche** che dovessero rendersi necessarie per ottemperare a nuove disposizioni delle Autorità competenti e/o per esigenze collegate alla gestione armonizzata tra servizi TPL interni al bacino con quelli dei bacini contigui.

- per quanto non modificato, le Società interessate dal presente provvedimento dovranno riferirsi alle disposizioni contenute nella D.D. n.23 del 14.03.2020, richiamando **l'importanza delle misure riguardanti l'informazione all'utenza** e la sanificazione dei mezzi.

Brescia, 03-05-2020

Il Direttore
Ing. ALBERTO CROCE

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio On-Line, è conforme al documento originale del D.Lgs n. 82/2005.

Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato presso l'Agenzia ai sensi dell'art. 71 del medesimo Decreto.